

ISTRUTTORIA TECNICA

| prot e data Ente | prot.e data Richiedente | Comune e richiedente | Oggetto della richiesta di parere |
|--------------------|--|--------------------------------|---|
| 1585 29/03/2022 | 13874/2022 28/02/2022 Comune di Chivasso | Chivasso Essepi Servizi srl | Istanza di fattibilità preventiva per la realizzazione di opere di sistemazione di area fluviale a parco con impianti sportivi e aree di osservazione naturalistica |

1. Caratteri dell'intervento

Si riporta un estratto dalla relazione tecnica illustrativa:

La proposta progettuale di recupero delle aree di proprietà, limitrofe al torrente Orco e ricadenti nel Parco Fluviale del fiume Po, prende in considerazione i terreni di proprietà della Essepi Servizi S.r.l.

L'intervento consiste nella sistemazione di un'area fluviale a parco tramite la realizzazione di impianti sportivi e aree di osservazione naturalistica in un immobile sito in Chivasso (TO), Località Orco, St. Torino N° 179/bis, che ricade in area urbanistica 16.3 normate dall'art. 55 delle N.T.A. di P.R.G.C., "Aree per servizi pubblici". Nello specifico, l'area di progetto ricade su porzione di territorio retinata come "Area per servizi privati".

...omissis...

Il progetto prevede le seguenti destinazioni d'uso in accordo con quanto previsto dal PRGC:

- Aree ludiche e di relax (gioco bimbi, zona di sosta ombreggiate e lungo lago). Tali aree risultano a nord in prossimità dei parcheggi e del ristorante esistente. Il ristorante potrà usufruire di tali aree per ampliare la propria offerta ai clienti e rendere maggiormente frequentata la più ampia area della superficie di intervento. L'accesso avviene tramite un vialetto pedonale alberato privato di uso pubblico che dai parcheggi conduce al gioco bimbi e al torrente, creando quel collegamento diretto con il corso d'acqua attualmente mancante.

- Aree sportive: Piscina, campo da tennis, n. 4 campi da padel e n. 2 campi da calcetto si trovano a nord del fabbricato dedicato a club house e spogliatoi che completa l'area. Si tratta di una struttura completamente smontabile e realizzata con materiali naturali ed ecosostenibili

- Area ricettiva: Impianto ricettivo impostato come glamping, strutture bungalows dotate di servizi privati sita lungo il lago esistente più a nord. Si tratta di n. 10 camere, alcune accoppiate in unica struttura con pontile sul lago, dotate ognuna di servizi privati (bagno, angolo cottura). Si tratta di una forma di campeggio cosiddetta glamour, che prevede un soggiorno dotato di ogni comodità ma a stretto contatto con la natura ed il territorio circostante. Le strutture previste sono anch'esse completamente smontabili e realizzate con materiali naturali ed ecosostenibili.

- Aree naturalistiche e di osservazione ambientale si collocano a sud dell'area, verso il torrente e l'attuale area pic-nic. Il progetto prevede interventi di rinaturalizzazione su indicazione di esperti del settore, con punti di osservazione della flora e della fauna locale e sistemazione lungo percorsi studiati di pannelli informativi di educazione ambientale.

- Aree dedicate a paint-ball e spartan race, si prevede la realizzazione di un'area in cui gli appassionati di queste attività sportive possano dedicarsi ai questi giochi in cui vengono simulati gli addestramenti di tipo militare.

...omissis...

2. Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000

L'area interessata dalla proposta di intervento ricade nel sito della Rete Natura 2000 Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110018 Confluenza Po - Orco - Malone, affidato in delega dalla Regione Piemonte all'Ente Parco con D.G.R. n. 36-13220 del 8/2/2010.

3. Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta.

Ai sensi della Legge istitutiva delle Aree protette del Po piemontese (L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) l'intervento ricade all'interno di zona classificata: Parco naturale del Po piemontese (già riserva naturale dell'Orco e del Malone).

4. Efficacia del parere ai sensi della normativa in materia paesistica (D.lgs. 42/2004)

L'intervento previsto ricade in area sulla quale attualmente vige il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 982-4328 del 8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/5/2002.

5. Norme del Piano d'Area

Ai sensi della suddivisione in fasce e zone prevista dal Piano d'area l'intervento ricade:

- all'interno della fascia di pertinenza fluviale
- all'interno della zona 180.N3
- scheda progettuale 6 – Comune di Chivasso

Ai sensi degli art.1.6 delle "Norme di attuazione" del piano, l'intervento può essere classificato:

- per quanto riguarda il "modello di utilizzazione delle risorse", nella categoria: U2.2 attività sportive e ricreative richiedenti impianti ed attrezzature di rilievo territoriale, appositamente indicate;
- per quanto riguarda le "modalità di intervento di modificazione delle condizioni ambientali", tenuto conto che l'intervento prevede una consistente modifica dello stato dei luoghi, non è possibile individuare una categoria appropriata, fra quelle definite all'art. 1.6 comma 2 delle N.d.A. del Piano d'Area.

Inoltre è opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 2.4 (Zone N, di prevalente interesse naturalistico):

1. In tali zone valgono le prescrizioni contenute nella tabella riepilogativa di cui all'art. 2.8, con le seguenti ulteriori specificazioni:

a) nelle zone N è vietata ogni nuova edificazione, ai sensi dell'art. 13, comma 7, LR 56/77, fatto salvo quanto successivamente previsto;

b) le attività naturalistiche e del tempo libero sono sempre ammesse, purché non interferiscano con gli obiettivi conservativi e non richiedano interventi che modifichino lo stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi espressamente previsti dalle schede illustrative allegate al presente Piano e dai relativi schemi grafici ovvero di appositi progetti di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico individuati e promossi dall'Ente di gestione;

c) le attività che comportano usi diversi da quelli naturalistici sono ammesse solamente se compatibili e coerenti con il prevalente interesse naturalistico;

...omissis...

4. Nelle sole zone di tipo N2 ed N3 sono inoltre consentite, nei limiti di compatibilità di cui all'art. 2.8:

a) le attività del tempo libero che comportino la formazione di aree attrezzate o il recupero edilizio di singoli edifici, purché ne sia stata preventivamente accertata la compatibilità paesistica e ambientale;

La scheda progettuale del Piano d'Area n. 6 Comune di Chivasso prevede:

Realizzazione di area attrezzata al ponte sul torrente Orco, in sponda destra, comprendente:

** parcheggio di attestamento veicolare, (max 120 posti);*

** area per attività sportive (Associazione e Scuola kayak) con attrezzature di servizio in strutture tipologicamente assimilabili alle "baracche fluviali" e con specchio d'acqua per attività preliminari di apprendimento, ottenuto tramite la rimodellazione dei due piccoli bacini di cava esistenti;*

** approdo per piccole imbarcazioni turistiche;*

** area per sosta, giochi, manifestazioni e pic-nic (max 5.000 mq);*

** eventuale nuovo insediamento di baracche fluviali per il tempo libero.*

6. Osservazioni

A) Rispetto alla valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.), si ritiene che l'intervento proposto debba essere assoggettato a tale procedimento, in relazione innanzitutto al notevole incremento di carico antropico e pertanto, in via precauzionale, alle conseguenti possibili incidenze significative sulle specie e gli habitat di cui agli allegati alle Direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli). Il riferimento a specie e habitat deve essere

innanzitutto relativo agli elenchi di cui al formulario standard del sito Natura 2000 IT1110018 Confluenza Po - Orco – Malone, scaricabile dal sito del Ministero della transizione ecologica, e che comunque è allegato alla presente nota.

Relativamente ai contenuti della valutazione di incidenza, si riportano i commi 9, 10 e 11 del sopra richiamato art. 43 della L.R. 19/2009:

9. Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente (ossia l'Ente Parco nel caso in esame) di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:

a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;

b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;

c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.

10. L'autorità competente **esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.** La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.

11. L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla autorità medesima.

Nel caso specifico in esame, per la valutazione di incidenza, fatto salvo quanto specificato ai suddetti commi 9,10 e 11, si ritiene che debbano essere approfonditi in particolare i seguenti elementi di criticità:

- occorre verificare se gli ambienti aperti a prato rientrano tra gli habitat tutelati ai sensi della Direttiva Habitat; in tale caso non potrebbero subire modificazioni né tanto meno essere trasformati per creare piscine/campi sportivi (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, art.3 lett. e);
- l'attività di guerra simulata deve essere esclusa nel periodo marzo-settembre di ogni anno e autorizzata dal soggetto gestore (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte art. 3 lett. u);
- l'illuminazione notturna, che si presuppone necessaria per lo svolgimento delle attività, potrebbe arrecare disturbo alle specie nidificanti dell'avifauna;
- è previsto un "canneto di bambù": si tratta di una specie esotica invasiva, per la quale il gruppo di lavoro regionale sulle specie esotiche invasive ha proposto l'inserimento nella black list regionale (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte art.3 lett. p);
- relativamente al lago per pesca sportiva: vige il divieto di immissione di specie alloctone, è necessario che sia presentato il Piano di gestione dell'ittiofauna (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte art. 3 lett. q).

B) Per quanto concerne l'istruttoria rispetto alla conformità con il Piano d'Area, l'intervento nel suo complesso, determina:

- l'edificazione di diverse strutture non di servizio che, seppure alcune siano indicate come facilmente smontabili e a basso impatto ecologico, sono in contrasto con il comma 1 lettera a) dell'art. 2.4 del Piano d'Area (PdA) che vieta ogni nuova edificazione, nonché con le indicazioni della scheda progettuale;
- una consistente modifica dello stato dei luoghi in contrasto con quanto previsto dall'art. 2.4 comma 1 lettera b) delle N.d.A. del P.d.A.;
- un incremento delle aree impermeabilizzate per la realizzazione di piscina, campo da tennis, campi da calcetto e campi da padel, ecc..

Inoltre la tipologia di intervento non rientra tra le casistiche previste dall'art. 2.8 delle N.d.A. del Piano d'Area e dalla relativa tabella, non essendo possibile individuare, fra le tipologie di interventi definiti all'art. 1.6 comma 2, una "modalità di intervento di modificazione delle condizioni ambientali" che comporti una tale consistente modifica dello stato dei luoghi.

Sulla scorta di quanto sopra riportato si ritiene che l'intervento proposto non sia compatibile con le norme del Piano d'Area.

7. Risultato istruttoria

a) il progetto rientra nei casi per i quali deve essere presentata istanza di procedimento di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.);

b) dall'esame delle Norme di Attuazione del Piano d'Area e considerati gli elementi di valutazione riportati ai punti precedenti della presente istruttoria, fatte salve eventuali norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ed eventuali norme e prescrizioni emanate od adottate da parte dell'Autorità di Bacino, si esprime: parere non favorevole ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.).

8. Soggetti a cui inviare il parere dell'Ente.

Città di Chivasso – Servizio Tecnico.

Istruttoria predisposta dall'Area Tecnica Servizio edilizio urbanistico dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese (referente istruttore: Ing. Francesco Mastrosimone)